

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a casi di assoggettabilità, case da gioco, sale giochi, sale consiliari, edifici destinati al culto, circoli privati, sale da ballo e ristoranti, auditori e sale convegno, discoteche al chiuso e all'aperto, sale polivalenti, complessi multisala, teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive, circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, comunicazioni con altre attività, servizio di vigilanza antincendio, sipari di sicurezza, valore minimo dei sovraccarichi, competenze della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, vie d'uscita, capienza, affollamento, distribuzione posti, reazione al fuoco, fiere e simili, sagre paesane, manifestazioni occasionali, teatri-tenda per spettacoli vari, esercizi pubblici, attività occasionali, attività stagionali, luoghi all'aperto, comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.

Con l'entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [DPR 1/08/2011, n. 151](#), i "locali di pubblico spettacolo" (e simili) sono ricompresi al **punto 65 dell'allegato I** al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [DM 16/02/1982](#). È stato introdotto il parametro relativo alla **superficie lorda > 200 m²** per impianti al chiuso, prima non presente.

Non rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) **le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) **le palestre**.

I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento ([DPR n. 37/98](#) e [DM 16/02/1982](#)), devono intendersi aggiornati secondo l'equiparazione con il nuovo regolamento. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi):

| N. | ATTIVITÀ | CATEGORIA | | |
|----|--|-----------|--------------------|-------------------|
| | | A | B | C |
| 65 | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | | fino a 200 persone | oltre 200 persone |

Circolare prot. n. 8907 del 27 luglio 2015

D.M. 19 agosto 1996. Titolo VI - Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati. Precisioni alla nota DCPREV prot. n. 4471 del 16 aprile 2015.

Con riferimento alla **nota DCPREV prot. n. 4471 del 16 aprile 2015**, indicata in oggetto, si precisa che nella stessa, per mero errore materiale, è stata omessa la parola "**quarto**".

Si trascrive, di seguito, il testo corretto della nota in argomento:

"Giungono a questa Direzione Centrale alcune richieste di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni inerenti le cabine di proiezione dei cinematografi previste dal **secondo, terzo e quarto capoverso** del **Titolo VI** del D.M. 19 agosto 1996.

I chiarimenti riguardano in particolare l'accesso alle cabine di proiezione che la regola tecnica in vigore prevede che avvenga mediante un disimpegno con compartimentazione almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.

La tematica posta deve essere riguardata alla luce delle innovazioni tecnologiche che vedono in sostituzione delle pellicole cinematografiche sistemi digitalizzati in cui il sistema di proiezione è costituito da un'apparecchiatura elettronica, tipo computer, che presenta quindi differenti rischi di incendio rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola.

Tanto premesso, tenuto peraltro conto del l'abrogazione dall'art. 17 del Regio decreto 6 maggio 1940 e nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si chiarisce che: **una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto capoverso del Titolo VI del D.M. 19 Agosto 1996.**

I requisiti richiesti per tale locale dovranno, pertanto, fare riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive, ovvero alle misure indicate nel D.M. 19 agosto 1996, qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato".

Si soggiunge, da ultimo, che per "**apparecchio di proiezione di formato ridotto**", richiamato nell'ultimo capoverso dello stesso Titolo VI, è possibile intendere anche la tipologia di apparecchio di proiezione "**di tipo digitale**."

Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015

Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue. Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente **l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali**, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle **caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.**

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte **risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi** che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Nota DCPREV prot. n. 5915 del 19/05/2015

Sale di alberghi destinate a riunioni varie.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre⁽¹⁾), si ritiene **che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili**, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., **non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A.**, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.

Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

¹ Vedi [Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12/10/2011.](#)

Nota DCPREV prot. n. 4258 del 2/4/2014
D.M. 19 aprile 1996 – quesito relativo al massimo affollamento ipotizzabile.

Con riferimento al quesito pervenuto ..., si concorda con il parere di codesta Direzione,^(*) fermo restando, ovviamente, che la capienza viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.

() Il quesito è volto a chiarire se per i locali di cui all'art. 1, co. 1 lett. e) del DM 19/8/1996 il titolare dell'attività, indipendentemente dalla superficie del locale, possa dichiarare di limitare l'accesso di spettatori a un numero inferiore a 100 in modo che il locale non sia obbligato al rispetto di tutti i punti della regola tecnica allegata al DM 19/8/1996, essendo sufficiente il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI (relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati). Tale problematica si presenta con una certa frequenza per alcune tipologie di locali come night club, sale giochi e simili ove il calcolo dell'affollamento farebbe superare le 100 presenze, ma dove in realtà le presenze effettive sono di norma decisamente inferiori.*

*La **Direzione** ritiene che il massimo affollamento ipotizzabile rappresenti il limite superiore della capienza di un locale, che trae origine dalla densità di affollamento, che è definita come numero massimo di persone per unità di superficie lorda di pavimento. Fermo restando tale limite, da non superare, **l'affollamento complessivo "dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività"**, così come indicato ad esempio, al p.to 8.4.4. del DM 9/4/1994.*

Nota DCPREV prot. n. 6245 del 10 maggio 2013
DPR n. 151/2011, punto 65 dell'allegato I - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*)

() Il quesito riguarda la classificazione di un **pubblico esercizio adibito a sala scommesse** tra le attività comprese al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.*

*Tenendo anche conto dei chiarimenti forniti con la nota prot. n. 22 MI.SA. del 14/12/1992, le **agenzie di scommesse** possono essere considerate locali di trattenimento e pertanto **comprese al punto 65** del DPR 151/2011 in funzione delle caratteristiche dimensionali o di affollamento, **restando escluse**, anche in presenza di slot machine, dagli adempimenti di competenza della **Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**.*

Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10/05/2013
Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*)

() Le **agenzie di scommesse sono soggette** ai controlli di prevenzione incendi (**n. 65** dell'allegato al DPR 151/2011), in analogia con le indicazioni già fornite per le attività di sale giochi e sale bingo assimilabili.*

Nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013
Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, comma 2, Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Quesito.

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.⁽²⁾

² Trasmessa con nota DCPREV prot. n. 3788 del 21/3/2013.

Si fa riferimento alla nota sopraindicata (nota n. 63343 dell'11 settembre 2012), con la quale codesta Prefettura - allo scopo di corrispondere ad analoghi quesiti posti dal Comune di Empoli - chiede l'avviso di questo Ufficio e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ordine alle due questioni che seguono:

- a. se il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, o su sostanziali modifiche di quelli esistenti, possono essere sostituiti dalla presentazione di una S.C.I.A., per effetto della nuova formulazione dell'art. 19, comma 1, della L. n. 241/1990, fatti salvi i controlli di cui al comma 1, lett. e), dell'art. 141, Reg. TULPS;
- b. se, a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124, Reg. TULPS, sia venuta meno la necessità della licenza per "spettacoli di qualsiasi specie" organizzati nei pubblici esercizi di cui all'art. 86, TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

In ordine al **quesito di cui alla lettera a.**, anche a ritenere non decisiva, nella fattispecie, la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell'art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi del Comune di Empoli sembra doversi comunque respingere in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CVLPS e della discrezionalità tecnica che li contraddistingue.

Infatti, in primo luogo, la S.C.I.A., proprio in virtù dell'art. 19 in parola, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria, laddove i pareri delle CVLPS non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell'amministrazione comunale.

Inoltre, presupposto per la sufficienza di una S.C.I.A. - sempre in virtù del citato art. 19 - è la natura vincolata dell'atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Alle valutazioni tecniche delle commissioni, inoltre, è collegato il potere di "indicare le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (ai sensi dell'art. 141, lett. b), Reg. TULPS) nonché quello di verificare l'attuazione delle prescrizioni imposte.

Con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, deve perciò confermarsi l'orientamento di questo Ufficio per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, comma 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lett. c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte.

Per quanto attiene al **quesito di cui alla lettera b.**, questo Ufficio ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, con il conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo, si è infatti sostenuto che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali - in definitiva - il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti.

In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accogliimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana).

È da ritenere, ad avviso di questo Ufficio che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 vada nella stessa direzione, sancendo a livello normativo un principio analogo a quello ricavato da questo Ufficio per via interpretativa.

Da un lato, infatti, l'art. 124 sembra far riferimento, come indicato dal suo primo comma, non abrogato, ai "piccoli trattenimenti" e, dall'altro, la licenza cui esso si riferisce è quella di cui all'art. 69 del TULPS, che non riguarda i locali di pubblico spettacolo, ma le singole attività di intrattenimento svolte nei pubblici esercizi, quando questi - perciò - non cambiano la loro natura per effetto dello spettacolo o dell'intrattenimento.

Una diversa interpretazione, che considerasse esclusa la necessità delle verifiche connesse al rilascio delle licenze di agibilità dei locali di pubblico spettacolo nei confronti di qualsiasi iniziativa di intrattenimento o spettacolo svolta all'interno di pubblici esercizi, indipendentemente dall'entità dell'evento, oltre a comportare un incomprensibile deficit di sicurezza in molti casi, determinerebbe un altrettanto incomprensibile disparità di trattamento rispetto allo svolgimento delle stesse attività all'aperto o all'interno dei locali o degli impianti pacificamente soggetti alla disciplina dell'art. 68 del TULPS.

**Nota Dipartimento PS prot. n.557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31 luglio 2012
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge Comunitaria 2010.**

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, con la quale codesta Prefettura chiede chiarimenti sulla interpretazione dell'art. 6, comma 2-quinquies del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (introdotto dall'articolo 54, comma 1. lettera a., della legge 29 luglio 2010, n. 120) nella parte che concerne la sottoposizione agli art. 68 e 80 TULPS delle attività di intrattenimento e svago danzante svolte all'interno degli stabilimenti balneari in orario serale e notturno.

La citata disposizione, introdotta in sede di modifica del Codice della Strada, nell'ambito di una generale delimitazione delle fasce orarie in cui è consentita la somministrazione di alcolici negli esercizi pubblici muniti della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., stabilisce che i titolari o i gestori di stabilimenti balneari sono autorizzati a svolgere attività di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, solo nella fascia temporale ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 20.00, in tutti i giorni della settimana.

La norma, dunque, da un lato autorizza direttamente i titolari di licenza ed i gestori di stabilimenti balneari allo svolgimento, nella fascia oraria indicata, di tali attività, chiaramente accessorie rispetto a quella principale costituita dalla balneazione, ma, dall'altro, pone un limite orario non derogabile in via amministrativa, con la sola eccezione delle "autorizzazioni già rilasciate" allo svolgimento delle stesse attività in orario serale e notturno.

La parte finale dello stesso comma 2-quinquies che **esclude l'applicazione dell'art. 80 TULPS e delle conseguenti verifiche delle Commissioni di vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo, **deve intendersi riferita** - come correttamente osservato da codesta Prefettura - **alle medesime attività accessorie** autorizzate dallo stesso comma (per le quali non è perciò richiesta la licenza di cui all'art. 68 TULPS, neppure citato dalla norma), **ossia quelle svolte in orario pomeridiano.**

Detta esclusione non può, invece, operare con riguardo agli spettacoli musicali e/o danzanti svolti in orario serale o notturno, poiché per la quantità e la diversa composizione

del pubblico richiamato, nonché per le caratteristiche e la natura stessa di tali eventi - condividendosi anche qui le argomentazioni di codesto Ufficio - essi non possono essere ricompresi tra le attività "accessorie" degli stabilimenti balneari, ma integrano autonome e specifiche attività di pubblico spettacolo da ritenere **sottoposte alla disciplina generale prevista dagli artt. 68 e 80 TULPS.**

Nota DCPREV prot. n. 9933 del 30 luglio 2012

Quesito relativo alla circolare sui "Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

È pervenuta a questo Dipartimento, con la nota indicata a margine, la richiesta di parere inerente le verifiche di solidità e sicurezza dei carichi sospesi di cui alla [nota prot. n. 1689 del 1/4/2011](#) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile.

In relazione ai quesiti posti con riferimento alla circolare in oggetto si specifica quanto segue:

- La circolare 1689 del 1 aprile 2011 rappresenta il contributo che il Ministero dell'Interno ha inteso fornire al Paese nell'ambito di un settore attinente alla più generale disciplina della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. Tale provvedimento, pur non essendo un unicum, deve intendersi quale atto di collaborazione tra istituzioni dello Stato e non deve essere in alcun modo strumento di prevaricazione delle competenze di altre amministrazioni coinvolte in materia di sicurezza.
- Le Commissioni di vigilanza sono istituite per la verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali di pubblico spettacolo e, a tal fine, pur esprimendosi in solido, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno rappresentante una specifica professionalità, ulteriormente integrabili, se del caso, da altri esperti di settore operanti nell'ambito delle rispettive competenze definite dalle Leggi e dalle Norme vigenti; al riguardo, per gli aspetti di solidità dei locali e degli impianti, il normatore ha appositamente previsto la presenza in seno alla commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile; il rappresentante dei vigili del fuoco, pur in seno alla commissione, opera invece in linea con le competenze in materia di prevenzione incendi, definite dall'art. 14 comma 2 lettera f del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139.
- Nell'ottica collaborativa di cui al primo punto della presente ed in ossequio all'impegno assunto nella circolare citata, si ritiene, con riferimento alla documentazione che è necessario produrre a corredo del prescritto certificato di idoneità statica, che la stessa possa essere unica per componenti di uguali caratteristiche tecniche. È altresì evidente che la documentazione in parola deve comunque coprire tutti i componenti del sistema di sospensione.

Si rappresenta sin d'ora la disponibilità di questo Dipartimento per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

Nota DCPREV prot. n. 8278 del 08-06-2011

DM 19 agosto 1996 - Altezza della balaustra nei palchi delle attività teatrali - Quesito. - Locali preesistenti al DPR 577/82.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo all'**altezza della balaustra nei palchi in teatri esistenti** e/o storici.

Le disposizioni contenute nel DM 19 agosto 1996 si applicano ai locali di nuova realizzazione. Per i locali esistenti, già autorizzati dalle C.P.V.L.P.S ai sensi della circolare 16/1951, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 5 che rinviano al titolo XIX dell'allegato al DM.

Pertanto si ritiene che, l'eventuale rivalutazione delle balaustre oggetto del quesito, al fine di residuare il rischio aggiuntivo, possa essere ricondotta, come indicato da codesta Direzione Regionale, nell'ambito della Commissione Provinciale di Vigilanza. (*)

() Al Titolo III del DM 19.08.96, in relazione alla distribuzione e sistemazione dei posti nella sala viene limitata a mt. 1 l'altezza minima della balaustra posta in galleria a protezione della prima fila di posti antistanti la medesima e distanti da essa non meno di mt. 0.6. La regola tecnica non differenzia a tale riguardo ordini di palchi e gallerie come individuati al capo II del Titolo IV annesso alla Circ. 16/51 MI.*

Il quesito chiede di conoscere se per le attività teatrali esistenti, quanto riportato all'art. 3.1 del

Titolo III del DM 19.08.96 ("L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m") disciplini anche l'altezza della balaustra dei palchi.

Nota DCPREV prot. n. 7925 del 27 maggio 2011

Interpretazione del titolo XIX dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996.

Perviene da parte della Direzione Regionale ... la nota indicata a margine, di interpretazione del parere espresso da questo Ufficio con nota prot. 2386 del 22/02/2011, relativamente al quesito sull'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi nei locali esistenti di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Si concorda con tale interpretazione,^(*) specificando che, per i locali esistenti, l'obbligo dell'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi, oltre che negli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard, sia esteso unicamente agli altri casi previsti dal D.M. 19 agosto 1996. ...

() Per i locali esistenti l'installazione dell'impianto di rivelazione sia limitato unicamente alle fattispecie previste ai seguenti punti e non a tutti gli ambienti del locale:*

- 2.3.2, lettera i) e 2.3.3 (accorgimento migliorativo per la declassificazione dei materiali, ai fini della reazione al fuoco);
- 4.3.4 (accorgimento migliorativo per l'aumento della lunghezza massima del percorso di uscita da 50 m a 70 m);
- 4.5.3 (in alternativa al comando manuale di apertura degli infissi per l'aerazione dei vani scala);
- 12.3.2, lettere B e C (per l'azionamento delle serrande resistenti al fuoco inserite nelle condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione in corrispondenza degli attraversamenti delle strutture che delimitano i compartimenti, nonché per l'arresto automatico dei ventilatori);
- Titolo XVI (negli ambienti con carico di incendio superiore a 30 Kg/m²).

Nota 1689 SG 205/4 del 1 aprile 2011

Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

Le Commissioni di vigilanza istituite per l'applicazione dell'art. 80 del TULPS hanno, tra l'altro, il compito di "verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene" dei locali di pubblico spettacolo "ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS).

Nell'ambito della predetta attività di verifica, diretta ad assicurare la tutela del pubblico e dei lavoratori addetti, rivestono particolare rilevanza i controlli sulle condizioni di solidità e sicurezza di eventuali carichi sospesi impiegati negli allestimenti.

Si tratta, come noto, di carichi installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, che possono pertanto costituire potenziali fonti di rischio.

Le attuali tecnologie consentono l'impiego, sempre più diffuso anche nell'ambito di manifestazioni temporanee con allestimenti provvisori, di sistemi complessi composti da diversi elementi strutturali e con carichi di varia natura, sia statici che dinamici (si pensi, ad esempio, al "ring" di americane reticolari con appesi gruppi di "line array" di casse audio, batterie di proiettori, teste mobili nonché di vari motori per il sollevamento ed eventuali sotto-strutture dedicate a particolari effetti scenici).

Negli ultimi anni si è registrata una ampia casistica di incidenti dovuti al collasso di strutture fisse o temporanee per sovraccarico o non corretto montaggio di carichi sospesi, tutti contrassegnati da conseguenze gravi, in alcuni casi mortali, che hanno interessato anche il nostro Paese.

Deve inoltre evidenziarsi che, nella prassi, un fattore di criticità nella verifica degli elementi in discorso, può essere rappresentato dalla distanza temporale intercorrente, in taluni casi, fra la fase di progettazione iniziale e il momento di effettiva realizzazione dell'allestimento, e dalla possibilità di disporre di una documentazione tecnica completa e aggiornata sulle modifiche intervenute fino all'ultimazione dell'allestimento medesimo.

Ciò posto, muovendo dalla descrizione delle tipologie più ricorrenti di carichi sospesi, si ritiene

utile fornire le seguenti indicazioni, al fine di assicurare, anche sul piano della completezza documentale, l'ottimizzazione dei controlli concernenti la sicurezza e la solidità di tali elementi strutturali, a garanzia dell'incolumità del pubblico e del personale addetto.

Carichi sospesi.

La nozione di "carico sospeso" è ampia e rimanda, in maniera comprensiva, a qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili.

Per maggiore chiarezza e ai soli fini della presente nota, si individuano, di seguito, le tipologie più ricorrenti di carichi sospesi e dei relativi sistemi di sospensione (semplici o complessi) normalmente impiegati nell'ambito dei locali o luoghi di pubblico spettacolo, permanenti o temporanei, soggetti al parere della Commissione di vigilanza ai fini del rilascio, da parte del Comune, della licenza di cui agli articoli 68 e 80 del TULPS.

Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;

Carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;

Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;

Per tali elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.

Documentazione tecnica e/o certificativa

Al fine di verificare la "solidità e la sicurezza" di un "locale" di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all'ancoraggio degli stessi, può farsi riferimento a quanto disposto dalle norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal D.M. 14 gennaio 2008, recante le nuove norme tecniche per le costruzioni) e dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.).

Lo schema riportato nella pagina successiva (di cui segue la legenda) illustra alcune situazioni tipiche, evidenziando, ai fini della successiva certificazione del sistema di sospensione, le componenti essenziali e ricorrenti del sistema medesimo.

Legenda:

A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);

B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (p.e. gancio, golfare, occhiello);


C. Collegamento principale (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta);

D. Collegamento di sicurezza (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta, sistemi estensibili anticaudata);

E. Motore/paranco (eventuale);

F. Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico (p.e. gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);

G. Carico (p.e. casse acustiche, proiettori, fari, americane).



Si segnala di seguito la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:

1. documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;

2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
3. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue: .

| | | |
|---|--|--|
| A | Struttura di sostegno | Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato |
| B | Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale | Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato |
| C | Collegamento principale | Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato |
| D | Collegamento di sicurezza | Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile |
| E | Motore/paranco (eventuale) | Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso |
| F | Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico | Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato |
| G | Carico | Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato |

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

4. attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile dell'attività/manifestazione.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei contenuti della presente nota, nonché segnalata a questo Dipartimento ogni eventuale problematica applicativa.

Nota prot. n. 16096 del 15 novembre 2010

Assoggettabilità di manifestazioni e luoghi all'aperto, aperti al pubblico, ai controlli delle Commissioni sui locali di pubblico spettacolo.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() Il quesito è volto a chiarire le competenze delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo nel caso di manifestazioni all'aperto prive di strutture per lo stazionamento del pubblico. Al riguardo, tenuto conto del parere espresso in più occasioni dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in merito alla qualificazione di attività di pubblico spettacolo e trattenimento, si ritiene che le Commissioni siano competenti in tutti i casi in cui le manifestazioni previste possano essere qualificate come attività di pubblico spettacolo o trattenimento, anche se svolte in luoghi all'aperto privi di strutture per lo stazionamento del pubblico. Non rientrano in tale fattispecie le feste di paese che prevedano la sola installazione di bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti.*

Nota prot. n. 10786 del 13 luglio 2010

Densità di affollamento in strutture polifunzionali adibite occasionalmente ad attività di trattenimento di cui alla lettera e) dell' art. 1 del D.M. 19.08.1996 - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota inerente l'argomento in oggetto, pur condividendo il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F, si rappresenta che il punto 3.3 del DM 19.08.1996 "sistemazione di posti in piedi" così come modificato dal DM 06.03.2001 prevede che:

1. nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata;
2. in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.

Peraltro, non essendo presente un riferimento per la "sistemazione di posti in piedi" nei locali indicati in oggetto, al fine di individuare la densità di affollamento dei locali stessi appare necessario fare riferimento all'art. 4.1 dello stesso DM che in via generale prevede che l'affollamento massimo deve essere pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato a prescindere se trattasi di locali al chiuso o all'aperto e se è prevista la disposizione dei posti fissi e/o in piedi.

Per quanto sopra in attesa che l'Ufficio scrivente possa interessare della questione il Comitato Centrale Tecnico Scientifico si ritiene che la soluzione proposta possa essere valutata dal CTR nell'ambito del procedimento di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98, anche alla luce della lett. Circ. n. prot. 8269 del 20/05/2010.

Nota prot. n. 15370 del 30 novembre 2009

Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca all'aperto fra le tipologie di locale di pubblico spettacolo di cui all'art. I del DM 19/08/1996 e al Titolo I dell'allegato allo stesso DM.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() Il quesito è afferente la **corretta definizione di un locale all'aperto** utilizzato per trattenimento danzante (discoteca).*

Relativamente una discoteca all'aperto con capienza compresa fra 300 e 600 persone, il professionista incaricato sostiene che la tipologia di pubblico spettacolo rientra fra quelle indicate alla lettera l) dell'art.1 del DM 19/8/1996, in virtù del fatto che l'intrattenimento fornito si svolge in un luogo all'aperto. Dalla definizione di discoteca fornita dal titolo I dell'allegato al DM 19/8/1996, la tipologia di attività rientra fra quelle dei "locali", la quale, a sua volta, comprende "fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo...", escludendo i luoghi all'aperto, esplicitamente ricompresi alla lettera i ed l) dell'art.1. Tra le conseguenze principali nel considerare la discoteca all'aperto quale locale rientrante all'art.1, lett. l) del DM 19/8/1996, vi è la mancata installazione dei naspi rispetto al caso in cui lo stesso locale di pubblico spettacolo rientri fra quelli di cui all'art.1, lettera f).

La Direzione precisa che il locale in questione non può intendersi luogo all'aperto, come definito all'art. 1 ed al Titolo I della Regola Tecnica allegata al DM 19/8/1996, non essendo previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e/o posti a sedere di tipo fisso. Inoltre, la definizione di "locale" presuppone la presenza significativa di fabbricati, ambienti e luoghi destinati al trattenimento, ivi compresi i disimpegni e servizi vari connessi.

Nota prot. n. 1304 del 23 marzo 2009

Locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo. Quesito.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione. (*)

() Parere del Comando condiviso dalla Direzione*

Si chiedono indicazioni sulla capacità di deflusso del sistema di vie di esodo di un locale di pubblico spettacolo (disco bar/discoteca) da realizzare al primo piano di un complesso edilizio che:

- al piano interrato ospita un'autorimessa (attività n. 92) ed una serie di magazzini;
- al piano seminterrato ospita un'autorimessa (attività n. 92) ed un parcheggio scoperto;
- al piano terra ospita un centro commerciale con vari negozi di superficie superiore a 400 mq (attività n. 87) che si affacciano su cortili di smistamento in gran parte a cielo libero;
- al piano primo (ultimo piano dell'edificio), oltre al locale di pubblico spettacolo, ospita due locali con destinazione d'uso direzionale-commerciale.

La separazione del locale di pubblico spettacolo con i locali sottostanti e/o adiacenti ha caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60.

Parte della superficie del piano primo è una terrazza a cielo libero sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo e dei locali con destinazione d'uso direzionale commerciale. Tale terrazza, pertanto, sovrasta un centro commerciale (p.to 87) ed è da esso separata da un solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60. La terrazza secondo la definizione riportata al punto 1.12 del DM 30/11/1983 risulta essere uno spazio scoperto. La sua superficie è tale da consentire lo stazionamento di tutte le persone costituenti la capienza massima del disco bar/discoteca (circa 1000 persone). La terrazza è servita da n° 2 scale esterne di larghezza 1,2 m, realizzate in conformità al punto 4.5.4 dell'all. al DM 19/8/1996, che sfociano direttamente su cortile esterno di tipo aperto direttamente collegato alla pubblica via.

Tutto ciò premesso si chiede:

1. se la terrazza al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, possa essere considerata un luogo sicuro secondo la definizione di cui al p.to 3.4 del DM 30.11.83 e, in particolare, se sia da considerare luogo sicuro statico e si possa pertanto prescindere dalla valutazione del sistema di vie di esodo dalla terrazza stessa (visto che la sua superficie permette lo stazionamento di tutte le persone previste nel locale di pubblico spettacolo con una densità di affollamento di 1-1,2 pers/m²) o luogo sicuro dinamico valutando anche la capacità di deflusso dei due vani scala scoperti per raggiungere la pubblica via al piano terra.
2. nel caso in cui la terrazza sia considerata luogo sicuro dinamico, se ai due vani scala scoperti possa essere attribuita una capacità di deflusso pari a 250 (nel qual caso n. 2 scale di larghezza 1,20 m sono sufficienti per l'evacuazione di 1000 persone), in linea con il p.to 4.2 Titolo IV dell'all. al DM 19.08.96, come peraltro previsto per la zona spettatori degli impianti sportivi all'aperto (art. 8 del DM 18.03.96), o debba essere attribuita una capacità di deflusso di 37,5, essendo la quota del piano primo a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento.
3. se i due vani scala scoperti, che dal piano primo portano all'autorimessa al piano seminterrato, siano da considerare parti comuni del centro commerciale e ne sia, pertanto, vietata la comunicazione e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo, visto che il p.to 2.2.3 lett. b) dell'all. al DM 19.08.96, esclude i locali di tipo f) (sale da ballo e discoteche) dalla possibilità di comunicare con le parti comuni di centri commerciali.

A parere del Comando:

1. la **terrazza** deve essere considerata **luogo sicuro dinamico**;
2. la **capacità di deflusso delle scale** esterne deve essere pari a **37,5** per cui, nel caso di specie, si rende necessario prevedere ulteriori percorsi di esodo per il deflusso delle 1000 persone previste nel locale di pubblico spettacolo;
3. **i due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale**, la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.

Nota prot. n. P1644/4122 sott. 32 del 24 dicembre 2008

Auditorium aperto al pubblico presso complesso scolastico - separazione. Quesito di prevenzione incendi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento ... questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco(*) ...

(*) Il Comando è del parere che, così come previsto al punto 6.4 del D.M. 26.08.1992, **le comu-**

nicazioni ammesse con l'attività scolastica "potranno essere ammesse unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4 dello stesso D.M.", ossia **tramite filtro a prova di fumo** tanto che anche il D.M. 19.08.1996 al punto 2.2.3 ammette le comunicazioni con l'attività 85 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982 tramite filtro a prova di fumo.

Peraltro le norme sulle attività scolastiche al punto 6.4, ad avviso del Comando, impongono che le comunicazioni tra l'attività scolastica ed il locale di pubblico spettacolo debba avvenire tramite filtro a prova di fumo a prescindere dalla contemporaneità delle attività; in particolare la non contemporaneità è imposta quando non è possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle norme.

Nota prot. n. P865/4109 sott. 44/C(6) del 2 ottobre 2006

Requisiti di ubicazione di un campo da tennis, coperto con telone plastificato (tendostruttura), rispetto ad un locale di pubblico spettacolo, att. n. 83 del D.M. 16.02.82 - Quesito.

In relazione al quesito inerente l'oggetto, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)

(*) *Si ritiene al proposito che i requisiti previsti ai punti 7.1 e 8.1 del D.M. 19/8/1996 non costituiscono un riferimento cogente per il caso in questione, essendo riferiti a strutture con diversa destinazione d'uso.*

Nota prot. n. P806/4109 sott. 44/C(5) del 26 maggio 2004

Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si ribadisce che **i teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive** sono individuati al **punto 51** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto i titolari sono obbligati a richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale VV.F. competente per territorio, secondo le vigenti procedure.

Laddove sia prevista la **presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità**, si configura altresì un'attività di pubblico spettacolo **ricadente nella voce 83** del succitato D.M. 16 febbraio 1982.

Per quanto attiene alla normativa tecnica di riferimento, si conferma che i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico **sono ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996** recante: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", **essendo assimilati ai teatri.**

... omissis ...

Ciò premesso questa Direzione, ritiene le attività di che trattasi, qualora sia prevista la presenza di spettatori, del tutto assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto regolamentare n. 261/1996 sui servizi di vigilanza antincendio espletati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattamento, tra cui sono esplicitamente annoverati anche i teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive.

Nota prot. n. P789/4109 sott. 53 del 17 Luglio 2003

Sipari di Sicurezza Teatri Esistenti. – Quesito. –

Con riferimento alla nota indicata a margine, si precisa che la rispondenza dei **sipari di sicurezza** dei teatri ai requisiti fissati al punto 5.2.4 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996 deve essere verificata qualora ricorrano le circostanze riportate al 3° comma dell'art. 1 del citato D.M. 19 agosto 1996 ovvero nel caso in cui si provveda, per qualsiasi motivo, alla sostituzione del sipario stesso.

Nota prot. n. P571/4122/1 sott. 3 del 12 luglio 2002
Auditori e sala conferenze inseriti in attività alberghiera - Campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e del D.M. 9 aprile 1994.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra inerente l'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato(*) ...

() La normativa di riferimento per le attività indicate in oggetto è rappresentata dal punto 8.4 del D.M. 9/4/1994, a cui peraltro rimanda il punto 2.2.3 del D.M. 19.8.1996.*

Nota prot. n. P407/4109 sott. 37 del 7 maggio 2002
Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Quesito della Prefettura di Catania.

Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai **locali con capienza sino a 200 persone**, si ritiene che per tale tipologia di locali, **la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali.**

Nota prot. n. P1343/4147 sott. 4 del 29/11/2001
Auditori e sale convegno. - Comunicazioni con altre attività. - Quesito.

Con riferimento ai quesito formulato dal Comando VV.F. ..., sulla ammissibilità di locali adibiti ad auditori e sale convegno possono comunicare con le aree comuni di **centri direzionali**, analogamente a quanto già previsto dal D.M. 19 agosto 1996 per i centri commerciali, si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale. (*)

() I "centri commerciali" di cui alla lettera b) del punto 2.2.3 del DM 19 agosto 1996, possono essere assimilati all'attività di "centro direzionale".*

Nota prot. n. P674/4146 Sott. 2/c del 03/07/2001
Attività di cui ai punti 83 ... Allegato DM 16/2/82.

Con riferimento ai quesiti formulati dalla ... si forniscono i seguenti chiarimenti.

Per quanto attiene ai punti ... b) (*) si ritiene che non esistendo lavoratori dipendenti ed assimilati, le attività di che trattasi non ricadano nel campo di applicazione del D.M. 10/03/98; tuttavia le stesse dovranno in ogni caso osservare le disposizioni in materia di gestione della sicurezza impartite rispettivamente dal DM 09/04/94 ed dal DM 19/08/96. ...

() Quesito di cui al punto b): spesso succede che le **parrocchie**, ma a volte anche piccoli comuni risultino proprietari di locali adibiti a cinema, teatri o anche sale polifunzionali anche di nuova costruzione, la cui **gestione è affidata a gruppi di volontari, (associazioni culturali ma talvolta gruppi spontanei senza nessuna configurazione amministrativa)**. Si chiede in tali situazioni quali siano gli obblighi connessi alla gestione della sicurezza. In particolare si richiede se esista l'obbligo di costituire, formare e sottoporre ad accertamento la squadra addetta alla prevenzione e lotta antincendi come prevista dal D.M. 10.03.1998 in considerazione del fatto che non esistono lavoratori dipendenti.*

Nota prot. n. P722/4109 Sott. 44/B del 14/06/2001
Discoteche all'aperto. – Obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio.

Con riferimento al quesito di pari oggetto inoltrato dal Comando Provinciale VV.F. ..., si fa presente che il DM 22 febbraio 1996, n. 261 che in atto regola il **servizio di vigilanza antincendio** reso da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, dispone all'art. 4, comma 3, lettera g) che nei "locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1500 persone", **il suddetto servizio sia obbligatorio indipendentemente dal fatto che il locale sia all'aperto o al chiuso.**

Circolare n. 23 MI.SA. del 17 novembre 2000

Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, ai sensi dell'articolo 5.2.1. del D.M. 19 agosto 1996, il boccascena deve essere munito di **sipario metallico di sicurezza** allo scopo di proteggere il pubblico presente nella sala da un eventuale incendio nella scena.

I sipari esistenti, pertanto, devono essere rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche previste all'articolo 5.2.4. del D.M. 19 agosto 1996 tenendo presente che la richiesta resistenza al fuoco (REI 60) deve essere assicurata prescindendo dal contributo dell'impianto di raffreddamento ad acqua.

I nuovi sipari (e quelli esistenti se soggetti a modifiche o adeguamenti), ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 28 febbraio 2000, oltre a possedere le caratteristiche e specifiche suddette, devono essere muniti anche del *"benestare alla singola installazione"* previsto all'articolo 3 del D.M. 27 gennaio 1999.

Per il rilascio di tale *"benestare alla singola installazione"*, dovrà essere attuata la seguente procedura amministrativa uniformata a quella vigente per l'omologazione dei prodotti antincendio:

- a) il produttore deve presentare al Centro Studi ed Esperienze di Roma-Capannelle apposita istanza in bollo (corredata dalla documentazione tecnica prevista all'articolo 3, comma 2, del D.M. 27 gennaio 1999 e del rapporto sulla prova di resistenza al fuoco effettuata su un campione rappresentativo del sipario secondo quanto stabilito dallo stesso Centro Studi ed Esperienze) intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco del sipario che si intende installare; l'espressione del parere tecnico in argomento rientra tra i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco previsti all'art.1 della legge 966/1965;
- b) il produttore, acquisito tale parere tecnico (se favorevole), presenta apposita istanza in bollo (corredata dal parere, in copia conforme, rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze) a questo Ministero (Servizio Tecnico Centrale - Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi) intesa ad ottenere il rilascio del *"benestare alla singola installazione"*.

Nota prot. n. P1177/4101 Sott. 72/C.1 (17) del 14/11/2000

Impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi UNI 9795 - Quesito sulla regola dell'arte, Titolo XVI del DM 19/08/96.

Facendo seguito alla nota n. P1276/4101 sott. 72/C.1(17) del 22 ottobre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere espresso dal suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che, in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni sugli impianti, l'eventuale impossibilità ad adempiere a quanto previsto dal titolo XVI del DM 19/08/96, possa essere risolto unicamente facendo ricorso, caso per caso, all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

*Il titolo XVI del DM 19/8/1996 prevede per gli **impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi** che gli stessi siano **realizzati a regola d'arte** secondo le norme UNI 9795.*

Nota prot. n. P292/4139 sott. 5 del 04-10-2000

Generatori di aria calda alimentati a gas combustibile a servizio di impianti sportivi al chiuso di capienza non superiore a 100 spettatori a privi di spettatori.

In riscontro al quesito formulato dal Comando Provinciale, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici. (*)

() Gli impianti compresi all'attività 91 del D.M. 16.2.82 devono essere separati dall'impianto sportivo con strutture REI 60; eventuali comunicazioni devono avvenire attraverso filtri a prova di fumo.*

Il quesito è relativo alla corretta interpretazione dell'art. 20 del D.M. 18 marzo 1996, in particolare per ciò che riguarda l'installazione, all'interno di un impianto sportivo con capienza non

superiore a 100 spettatori, di generatori di aria calda a scambio diretto di potenza termica complessiva superiore a 116 kW (attività n. 91 del D.M. 16.2.1982).

Nota prot. n. P946/4109 Sott. 37 del 31/08/2000

Controlli sui locali di spettacolo e trattenimento da parte del Comando VV.F. Risposta a quesito.

In relazione ai quesiti posti, con la nota che si riscontra, relativamente ai comportamenti da tenere da parte di codesto Comando VV.F., si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Qualora in seno alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dovessero emergere posizioni discordanti, il rappresentante dei Vigili del Fuoco è tenuto a far verbalizzare il proprio parere, in linea con le direttive impartite da codesto VV.F.
2. In forza di quanto disposto dall'art. 12, lettera e), dalla legge n. 469/1961, dagli articoli 1 e 14 del D.P.R. n. 577/1982, nonché dall'art. 23 del D.lgs. n. 626/1994, si ritiene che codesto Comando abbia facoltà di effettuare autonomamente controlli presso luoghi destinati a manifestazioni di spettacolo e/o trattenimenti in genere, finalizzati ad accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Qualora a seguito dei predetti controlli venga accertata l'inosservanza di norme, codesto Comando è tenuto a procedere a termini di legge.

Nota prot. n. P77/4134 Sott. 53 Del 25/01/1999

Installazione di apparecchi di riscaldamento alimentati a gas in locali di pubblico spettacolo

Con riferimento al quesito posto con le note indicate a margine questo Ufficio, sentito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Comando Provinciale VV.F. (*)

() **Non è consentita l'installazione di radiatori a gas, di tipo stagno a tiraggio forzato, (anche se complessivamente sotto ai 35 Kw), all'interno di una sala polivalente (attività individuata al punto 83 dell'allegato al D.M. 16/02/1982).***

Circolare del Ministero dell'Interno n. 1 (prot. n. 147/4109) del 23/1/1997

DM 19 agosto 1996 - Approvazione della Regola Tecnica di Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Con l'emanazione del DM 19 agosto 1996 pubblicato nel S.O. della G.U. n. 214 del 12 settembre 1996 si è data attuazione al dettato dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 437 del 27 ottobre 1995 (legge di conversione del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361), il quale ha stabilito che il Ministro dell'Interno provvede ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del DPR 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo ed intrattenimento individuati dallo stesso Ministro dell'Interno.

Con detto provvedimento si è pertanto proceduto all'aggiornamento delle previgenti disposizioni di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo ed intrattenimento ricadenti nel campo di applicazione del decreto stesso.

Le principali motivazioni che hanno determinato l'esigenza della sua emanazione possono sinteticamente riassumersi in:

- a. definire un testo organico e coordinato di norme applicabili nello specifico settore, tenuto conto che le numerose modifiche ed integrazioni di cui è stata oggetto nel tempo la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951, avevano reso la previgente normativa di prevenzione incendi di non immediata consultazione e spesso di non facile applicazione;
- b. adeguare le disposizioni di sicurezza antincendio alle nuove esigenze funzionali dei luoghi di spettacolo, anche in relazione alle necessità derivanti da un nuovo e diverso inserimento degli stessi nel contesto urbanistico.

Con il citato decreto non sono state, ovviamente, in alcun modo variate le specifiche competenze

ed attribuzioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., né del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Premesso quanto sopra e sulla scorta dei quesiti pervenuti, in questa prima fase applicativa del decreto, da parte di Prefetture, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ed Associazioni di categoria, si ritiene opportuno fornire chiarimenti ed indirizzi applicativi su alcuni specifici argomenti.

A) Normativa applicabile in relazione alla data di entrata in vigore del decreto.

L'art. 1, comma 3, stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso per:

- a. la realizzazione di nuovi locali;
- b. la completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione di locali esistenti;
- c. gli interventi di modifica parziale e/o ampliamento di impianti e parti costruttive effettuate in locali esistenti.

Pertanto a decorrere dalla data suddetta, i progetti di nuove costruzioni o di modifica di quelle esistenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni del decreto.

Ne consegue che i progetti pervenuti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza, per il parere previsto dalle vigenti procedure, prima della data di entrata in vigore del decreto e redatti sulla base della previgente normativa, dovranno essere esaminati sulla scorta delle precedenti disposizioni di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal Titolo XIX dell'allegato.

B) Disposizioni per i locali esistenti

Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto si applicano ai locali che alla data di entrata in vigore dello stesso avevano conseguito il parere favorevole di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza. Il suddetto disposto si deve applicare anche a tutti quei locali, i cui progetti di costruzione, trasformazione, adattamento ed ampliamento sono pervenuti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza, per l'acquisizione del previsto parere, antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto ed il cui esame, espletato sulla base della previgente normativa, abbia avuto esito favorevole.

Ai suddetti locali si applica, pertanto, la previgente normativa di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal Titolo XIX dell'allegato.

C) Abrogazione di norme

L'art. 7 del decreto stabilisce che sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui locali di cui all'art. 1.

Pertanto **tutte quelle disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951**, non attinenti a problematiche di prevenzione incendi (**norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle strutture, misure antinfortunistiche, etc.**) **sono da ritenersi tuttora in vigore**, fatte salve le modifiche apportate nel tempo da parte delle competenti autorità.

Al riguardo, richiamando quanto già comunicato con **circolare MI.SA. n 15 del 31 maggio 1996 (riportata di seguito)**, occorre evidenziare che **la valutazione dei carichi agenti sulle strutture dei locali di spettacolo e trattenimento va effettuata in base al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno del 16 gennaio 1996**.

D) Disposizioni per circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti

D1) Requisiti dell'area di installazione

Il punto 7.1 dell'allegato stabilisce che l'area di installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve esser fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per rifornimento degli automezzi antincendio.

Quanto sopra, pur rientrando nelle previsioni della vigente legislazione (art. 9 della legge 18 marzo 1968, n.337), risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private a ciò destinate, non sono state a tutt'oggi attrezzate.

Mentre per l'energia elettrica e l'utenza telefonica può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di telecomunicazione cellulare, per quanto attiene la mancata disponibilità

di idranti in loco, la Commissione Provinciale di Vigilanza potrà prescrivere idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento.

D2) Distanza di rispetto tra tendoni ed attrazioni limitrofe.

Il punto 7.2 dell'allegato stabilisce, in generale, che i tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio ed in particolare prescrive che tra i tendoni e le attrazioni limitrofe la distanza non deve essere inferiore a 6 metri. Tale distanza di metri 6 deve essere rispettata solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrazioni limitrofe, intendendosi per tendoni una tendo-struttura o una tenso-struttura in cui il telo di copertura costituisce anche tamponamento laterale (p. e. tendoni di circhi, teatri-tenda e strutture similari).

Detto vincolo non sussiste per distanziare tra loro attrazioni non equiparabili a tendoni.

D3) Documentazione e verifiche tecniche

le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato sono state previste, in linea con gli obiettivi del decreto, per garantire una corretta gestione della sicurezza dello spettacolo viaggiante e, nel contempo, per semplificare ed uniformare le procedure di controllo da parte delle autorità competenti.

Ciò premesso, preso atto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria circa l'impossibilità di una immediata applicazione del disposto del punto 7.7, al fine anche di mettere a punto i necessari meccanismi di armonizzazione con la legge n. 337 del 1968 e considerato quanto previsto dall'art. 5 del decreto per i locali esistenti, si chiarisce che le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato devono essere attuate, per le attività esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, al pari di quanto previsto per il piano e per il registro della sicurezza antincendio di cui al Titolo XIX dell'allegato.

Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al punto 7.7 dell'allegato, le Commissioni Provinciali di Vigilanza, ai fini dell'emanazione del parere tecnico sull'agibilità degli insediamenti in argomento, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potranno avvalersi di certificazioni di professionisti iscritti agli albi professionali, nonché di dichiarazioni di installatori, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Circolare MI.SA. n. 15 del 31 maggio 1996

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti concernenti il **valore minimo dei sovraccarichi** da considerare nel calcolo dei solai dei locali disciplinati dalla circolare MI.SA. n. 16 del 15 febbraio 1951.

Al riguardo, acquisito il competente parere del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si ritiene opportuno fare presente che potranno essere accettati dalle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo calcoli compiuti nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno del 16 gennaio 1996, "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" (S.O.G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996), **considerando superato il disposto dell'art. 28 della circolare MI.SA. n.16 del 1951.**^(*)

() Attualmente occorre fare riferimento, per i sovraccarichi, ai valori riportati sulle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con DM 14 gennaio 2008.*

Si riportano i valori di q_k (carichi verticali uniformemente distribuiti) previsti dalla tabella 3.1.II - "Valori dei carichi d'esercizio per le diverse categorie di edifici" delle citate norme tecniche:

- Sale convegni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi: $q_k = 4,00 \text{ kN/m}^2$*
- Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune: $q_k = 5,00 \text{ kN/m}^2$*

**Nota prot. n. P2490/4109 Sott. 44 Del 25/11/1996
DM 19 agosto 1996 – art. 5 – chiarimenti**

... Con l'occasione si ribadisce che **il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi**, da parte

dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, per i locali di spettacolo e trattenimento, soggetti al controllo della Commissione Provinciale di Vigilanza, **è subordinato al parere favorevole sull'agibilità del locale da parte della predetta Commissione.**

Circolare n. 42 MI.SA. (86) 22 del 17/12/1986

... *Omissis* ...

2. - **Case da gioco** - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) - Le case da gioco sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto **sono comprese al punto 83)** del D.M. 16 febbraio 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

3. - **Sale consiliari** - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Le sale consiliari (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto **non sono comprese nel punto 83)** del D.M. 16 febbraio 1982.

4. - **Locali di spettacolo e trattenimento** Punto 1 dell'art. 2 del D. M. 6 luglio 1983 - **passaggi in genere**. Per passaggi in genere si intendono i percorsi esterni al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

... *Omissis* ...

8. - **Edifici destinati al culto** - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto **non sono compresi nel punto 83)** del D.M. 16 febbraio 1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577.

... *Omissis* ...

Lettera Circolare n. 25134/4101 del 22 novembre 1983
Prevenzione incendi nei ristoranti - quesito.

Questo Ministero ha esaminato quanto prospettato ... e a riguardo chiarisce che **i ristoranti non rientrano tra le attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982** e, pertanto, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi come d'altra parte già indicato nella Circolare n. 52 del 20.11.1982 - punto 4.

Circolare n. 52 del 20/11/1982

... *Omissis* ...

4.0- Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 - **punto 83)**, che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".

4.1 - Chiarimento relativo. Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La **differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti"** consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.). Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza al controllo da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in pos-

sesso delle segreterie delle Commissioni Provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Le eventuali certificazioni previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

... *Omissis* ...

CIRCOLI PRIVATI:

Circolare M.I. Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984.

Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale.

Da più parti, negli ultimi tempi, è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farli assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, com'è noto, è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.

Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa che, definisca i connotati dei circoli privati, la questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n. 10.4660/13500(5) del 12 ottobre 1976, si presenta di non facile soluzione.

Da un canto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblici nel caso non infrequenti in cui venga a rilievo che i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come "privati" siano in effetti destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.

Ai fini dell'attribuzione del carattere "privato" o "pubblico" del locale, sembra opportuno richiamare in limite il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi.

Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nel senso di cui agli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.

In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali **devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici** i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

- a) **pagamento del biglietto** d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- b) **pubblicità** degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in **attività di natura palesemente imprenditoriale**;
- d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16/2/1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con **capienza superiore a 100 posti**.

Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni Comunali e si resta in attesa

di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

Nota prot. n. P89/4109 Sott. 44/C.2 Del 01/02/2001
Circolo privato ove si svolgono trattenimenti danzanti. – obblighi connessi con la prevenzione incendi

In relazione al quesito posto con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto, si conferma che, ai sensi del punto 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, **l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei locali di spettacolo e di intrattenimento in genere è correlata alla capienza superiore ai 100 posti dei locali stessi, a prescindere dal carattere "pubblico" o "privato" ad essi attribuito.**

Per quest'ultimo aspetto, si rinvia comunque a quanto formulato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, con nota prot. n.10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984, trasmessa in allegato alla Lettera-Circolare prot. n. 12388/4109 del 14 giugno 1984.

VIE D'USCITA, CAPIENZA, AFFOLLAMENTO, DISTRIBUZIONE POSTI, ECC.:

Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del agosto 1999
Altezza delle uscite di emergenza nei luoghi di lavoro. – Quesito.

L'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Le vie e le uscite di emergenza devono avere un'altezza minima di mt. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio"*.

L'art. 14, comma 6 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Quando un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 5"*.

Il D.M. 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) definisce uscita: *"Apertura atta a consentire il deflusso delle persone verso luogo sicuro, avente altezza non inferiore a mt. 2,00"*.

Ciò premesso sulle dimensioni dell'altezza minima delle uscite di emergenza non esistono discordanze tra il D.Lgs 626/1994 ed il D.M. 30 novembre 1983, l'unica differenza è sulla ammissibilità delle tolleranze.

Infatti il D.M. 30 novembre 1983 ammette che sull'altezza dell'uscita (mt. 2,00) possa applicarsi una tolleranza del 5%, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00.

Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10 gennaio 1993, si ritiene che **la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell'altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11 gennaio 1993.** (*)

() Pur se il quesito riveste interesse di carattere generale, viene qui riportato in quanto applicabile alla problematica degli edifici storici adibiti a teatri. Il quesito consente di risolvere il problema delle altezze sugli edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti a vincolo, che presentano molto spesso altezze delle vie d'uscita inferiori a 2,00 m. In base a tale chiarimento è possibile approvare direttamente il progetto da parte del Comando provinciale competente per territorio, senza ricorrere alla procedura della deroga, consentendo, applicando la tolleranza del 5%, altezze delle uscite anche di 1,90 mt.*

Nota DCPREV prot. n. 6832 del 4 maggio 2011
Massimo affollamento consentito nelle sale da ballo e discoteche, determinazione della superficie utile

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si comunica che della problematica è stato interessato il Comitato Centrale Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini sotto riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011.

A tal riguardo ferma restando la possibilità della competente Commissione di vigilanza sui locali

di pubblico spettacolo di disporre diversamente e limitare la capienza in ragione dello stato e della natura dei luoghi, si ritiene che, ai fini della sicurezza antincendi, **la superficie da considerare ai fini del calcolo dell'affollamento massimo consentito in un locale adibito a sala da ballo o discoteca sia quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale stesso**, al lordo di eventuali tramezzature interne, e **comprensiva di tutti gli spazi accessibili al pubblico** (biglietteria, pista da ballo e zona a questa correlata quale salotti ed aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze ad uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa, **con esclusione**, pertanto, sia delle **aree riservate alla gestione ed alla manutenzione, non accessibili al pubblico** (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia **delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici ecc.**

È evidente che il sistema delle vie d'uscita dovrà essere dimensionato in base al massimo affollamento previsto - che deve essere comprensivo degli operatori presenti nel locale - ed alle capacità di deflusso stabilite dal D.M. 19 agosto 1996.

Per quanto concerne il confronto con la densità di affollamento ammissibile all'interno di impianti sportivi occasionalmente adibiti a manifestazioni di pubblico spettacolo, essa appare giustificata considerando che si tratta di persone in piedi che assistono ad un evento e non a persone che si muovono nell'ambito di un locale da ballo.

Nota prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20/11/1997

Determinazione affollamento locali pubblico spettacolo (art. 4.1 D.M. 19/08/96)

Con la nota, indicata a margine, codesto Ispettorato ha chiesto un parere circa la superficie dei locali di trattenimento o spettacolo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'affollamento dei locali stessi.

Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la problematica trovi soluzione **calcolando, ai fini dell'affollamento, solo le superfici delle sale che compongono i locali**, ricordando che la definizione di "sala" è presente al titolo I dell'allegato al D.M. 19 agosto 1997.

() I locali di "servizio" dell'attività (depositi, servizi igienici, banchi bar, guardaroba, ecc.), non usufruibili dal pubblico non devono essere considerati ai fini del calcolo dell'affollamento massimo.*

Nota prot. n. P943/4109 sott. 53 del 13/9/1999

Capacità di deflusso nei luoghi all'aperto di cui ai D.M. 19 agosto 1996.

In relazione al quesito inerente l'oggetto formulato dal Comando Provinciale VV.F. in indirizzo e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che questo Ufficio concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici^(*) ed in merito richiama quanto in analogia prevede l'art. 8, comma 8, del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

() Il quesito fa riferimento ad **arene all'aperto utilizzate per spettacoli cinematografici e/o teatrali** delimitate da strutture murarie tali da rendere al chiuso il tratto terminale dei percorsi d'esodo adducanti all'esterno, la cui estensione in lunghezza risulta sempre limitata ad un breve tratto dell'intero percorso d'esodo e comunque non superiore a 1/4 della lunghezza massima di quest'ultimo.*

Si chiarisce che, tenuto conto che il DM 19.8.96 classifica i luoghi in esame come "luoghi all'aperto", e della limitata estensione del percorso al chiuso rispetto all'intero percorso d'esodo, la capacità di deflusso può essere superiore a 50, fermo restando il limite di 250.

Nota prot. n. P526/4109 sott. 44/B del 31 ottobre 2007

D.M. 19 agosto 1996, punto 4.3.1 dell'allegato. Caratteristiche della rampa uscita di sicurezza a cielo libero. Quesito. -

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando^(*) ...

(*) Il quesito relativo alla "**pendenza delle rampe lungo i percorsi di esodo a cielo libero dei locali di pubblico spettacolo**", chiede se una rampa a cielo libero esterna ad un locale di pubblico spettacolo, ma facente parte dei percorsi obbligati di allontanamento dallo stesso, debba avere una pendenza al massimo pari al 12%, ed in caso di presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie pari al 8%, come previsto dal punto 4.3.1 del DM 19/8/1996.

Si chiarisce che le succitate pendenze (12 % o 8 %) diventano vincolanti nel caso in cui lo spazio a cielo libero prospiciente l'uscita di sicurezza, e ad essa complanare, non sia in grado di "ricevere e contenere" tutte le persone che possono evacuare dalla stessa uscita e quindi non si configuri pienamente, nel caso di specie, come "luogo sicuro" di cui all'art. 3.4 del DM 30.11.1983; in tal caso infatti la rampa diventa parte del percorso di esodo.

Per il calcolo dell'affollamento massimo consentito nel luogo sicuro a ridosso della uscita, e a questa complanare o con le pendenze massime consentite per le rampe interne, si ritiene congruo l'indice di affollamento di 2 pers/m² in analogia con la densità di affollamento prevista dall'art. 5 "Area di servizio annessa all'impianto" del DM 18/3/1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

**Nota prot. n. P1003/4109 sott. 44/B del 11 settembre 2001
D.M. 19 agosto 1996 - Quesito.**

Con riferimento al quesito formulato sul punto 4.3.1 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996, relativo alle **dimensioni dei gradini** realizzati in corrispondenza dei passaggi interni alla sala, si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 9 del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per gli impianti sportivi), dove è **ammesso per i gradini delle scale di smistamento** all'interno dell'area riservata agli spettatori, la **variabilità graduale dell'alzata e della pedata** tra un gradino ed il successivo in ragione di una **tolleranza del 2%**.

**Lettera Circolare n. P718/4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997
DM 22 febbraio 1996, n. 261 - Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento.-**

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti da parte di Prefetture e di Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, intesi a chiarire il termine "capienza" riportato nel testo del decreto di cui in oggetto.

Al riguardo si precisa che la "**capienza**" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l'**affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza**, di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti.

Al riguardo su uniscono le note di risposta ad analoghi quesiti ...

**Nota prot. n. P2733/4118 sott. 20/C del 23 dicembre 1996
DM 22 febbraio 1996, n. 261 - precisazioni.-**

Con riferimento alla nota di questa Amministrazione prot. n° P2007/4118 sott. 20/C del 17 ottobre 1996, inviata a codesta Prefettura, sono pervenute notizie dalle quali emergerebbe che una non corretta interpretazione del contenuto della nota stessa, stia inducendo ad una errata applicazione, del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n° 261.

Al riguardo, si ribadisce che **il servizio di vigilanza antincendi** da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento **deve essere obbligatoriamente richiesto** da parte dei **titolari delle attività elencate all'art. 4, comma 3**, del citato regolamento, **nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza superi le soglie ivi stabilite** in relazione alle varie tipologie di attività.

Nota prot. n. P486/4109 sott. 44/B del 10 Aprile 2003

Uscite di sicurezza da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 19 agosto 1996. –

Con la nota indicata a margine è stato inoltrato un quesito volto a conoscere se sia consentito che una delle uscite di sicurezza di un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo, di **capienza non superiore a 100 posti, ubicato in un edificio destinato a civile abitazione e/o uffici**, sfoci nelle parti comuni del fabbricato.

Acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si ritiene che, **per locali preesistenti** alla data di emanazione del D.M. 19 agosto 1996, **possano essere esaminate, da parte delle Commissioni di Vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo, **idonee soluzioni tecniche** fondate sulla valutazione del rischio aggiuntivo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- la comunicazione tra il locale e l'edificio avvenga tramite filtro a prova di fumo aerato esclusivamente attraverso apertura libera di superficie non inferiore a 1 mq, con esclusione di condotti;
- le scale dell'edificio attraverso cui avviene l'esodo siano, dal punto di vista statico, rispondenti alle norme vigenti per i locali di pubblico spettacolo;
- il percorso tra filtro ed uscita sull'esterno sia opportunamente segnalato ed illuminato, e risulti privo di ostacoli ed impedimenti per il passaggio delle persone;
- l'apertura della porta del filtro, attestata sul vano scala, determini l'azionamento di opportuni dispositivi di segnalazione ottico-acustica finalizzati ad avvertire gli occupanti del fabbricato di un'emergenza in corso;
- il piano di emergenza del locale di pubblico spettacolo sia esteso, e reso noto, agli occupanti del fabbricato.

Nota prot. n. P1061/4109 Sott. 44/B del 25/11/2001

Sale Cinematografiche Distribuzione dei posti a sedere

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato^(*) nella nota indicata a margine, ritenendo che la soluzione progettuale proposta ... contrasti con le disposizioni di cui al punto 3.1. 4° capoverso, del DM 19/08/96. Il responsabile dell'attività potrà eventualmente presentare richiesta di deroga ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 37/98.

() **Non è ammesso accostare l'ultima fila di posti a sedere alla parete posteriore di fondo di una sala cinematografica, senza lasciare fra la fila e la parete stessa un passaggio di larghezza non inferiore ad 1,20 come previsto dal comma 4° del p.to 3.1 dell'allegato al DM 19.8.96.***

Il p.to 3.1 della regola tecnica in parola impone di lasciare un passaggio di 1,20 m tra i posti a sedere e le pareti della sala, ammettendo solo la possibilità (v. comma 5°) di accostare file di posti a sedere alle pareti laterali e non a quella di fondo.

Nota prot. n. P673/4109 Sott. 44 B del 20 maggio 2001

DM 16/02/82 - quesiti sui punti 3.1 e 3.2 dell'allegato

Con riferimento al quesito trasmesso dal Comando Provinciale VV.F. ..., si concorda con il parere formulato da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.^(*)

() Per quanto attiene al **p.to 3.1 co. III**. Allegato DM 19/08/96 (... i settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore 1,2 m ...), l'assenza di specificazioni circa la tipologia del sedile **non esclude la possibilità di computare la larghezza minima dei passaggi trasversali a sedile alzato**. Relativamente al **p.to 3.2 co. 1** Allegato DM 19/08/96, **la distanza di almeno 0,8 m tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva, dovendo essere computata tra schienali fissi, non è riducibile**.*

REAZIONE AL FUOCO:

Nota prot. P691/4109 Sott. 53 Del 11/4/1997

Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici

Con il D.M. 19 Agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di Prevenzione Incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la previgente normativa in materia.

Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i Decreti 6 Luglio 1983, 28 Agosto 1984 e 4 Febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al Titolo II del D.M. 19 Agosto 1996 (punti 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5).

Ciò premesso si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n. 3588/42109 del 3 Marzo 1990) che, i materiali che ai sensi del D.M. 19 Agosto 1996 (Titolo II), sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi soltanto quelli impiegati:

- a) nella costruzione dei locali (pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti);
- b) per la realizzazione delle scene;
- c) per l'arredamento, limitatamente ai tendaggi, poltrone (mobili imbottiti) e sedili.

Pertanto **gli schermi cinematografici, non essendo ricompresi tra i materiali sopraelencati, non sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.**

Nota prot. n. P1420-1480/4109 sott. 53 del 12/5/2005

Poltroncine in legno con tavolette scrittoio - Reazione al fuoco dei materiali di cui al punto 2.3.2 del D.M. 19 agosto 1996.

In relazione al quesito di cui alle note che si riscontrano inerente l'oggetto, giova premettere che **qualsiasi prodotto, ai fini della reazione al fuoco, deve essere provato ed omologato nel suo complesso**, con ciò significando che, nel caso delle poltroncine di cui trattasi, l'atto di omologazione deve fare riferimento a tutte le componenti che le costituiscono, ivi compreso eventuali tavolette scrittoio.

Per quanto concerne, poi, la specifica richiesta avanzata dal Comando in indirizzo relativamente all'obbligo che anche le tavolette scrittoio abbiano caratteristiche di reazione al fuoco non superiore a 2, si concorda con le valutazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici, ritenendo la posizione adottata in linea con quanto prescritto dal D.M. 19 agosto 1996.

Nota prot. n. P296/4109 Sott. 53 del 11-04-2000

Aree ed impianti a rischio specifico - Punto 12.3.2 lettera b. condotte

Si riscontra la nota di codesto Comando Provinciale VV.F. inerente l'argomento in oggetto, confermando il contenuto della nota ministeriale **prot. n. P1931-2278/4109 Sott. 53 del 18 novembre 1996** con la quale questa Amministrazione ha precisato che, ove la norma prescriva materiali di classe di reazione al fuoco 0 (incombustibile), non possono essere utilizzate condotte di ventilazione costituite da pannelli "Sandwich" che presentano una doppia classificazione, anche se di classe 0-1.

Nel ribadire pertanto quanto sopra esposto, si comunica che la problematica sollevata sarà oggetto di approfondimento e valutazione da parte del gruppo di lavoro "Opere Edilizie" costituito nell'ambito del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi.

Nota prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 del 18 novembre 1996

Materiale in lastre per realizzazione condotte coibentate di ventilazione per riscaldamento - Quesito.

In relazione all'istanza presentata su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si fa presente che, ove la norma prescriva materiali con classe di

reazione al fuoco 0, non possono essere utilizzati materiali con doppia classificazione, anche se classificati in classe 01.

FIERE E SIMILI, SAGRE PAESANE, MANIFESTAZIONI OCCASIONALI, TEATRI-TENDA PER SPETTACOLI VARI, ECC.:

Nota prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14-3-2013

Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale. ⁽³⁾

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito alla obbligatorietà o meno nonché all'ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, sia in spazi all'aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.

La questione viene posta sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo la partecipazione di un pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo, sia con riguardo al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, tanto nel caso di un numero consistente (30 ed oltre), quanto in quello di un numero assai minore.

Va premesso che tutte le ipotesi rappresentate non integrano, come codesta Prefettura correttamente ritiene, la nozione di "parco di divertimento", per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS.

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "parco di divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del "parco di divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 TULPS, ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007.

Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei "parchi di divertimento", siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, e opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.

In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, l'allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale ovvero l'allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento,

³ Trasmessa con nota DCPREV prot. n. 3788 del 21/3/2013.

all'aperto, ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo", soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.

Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli "allestimenti temporanei" di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica di detta commissione ai sensi dell'art. 141, u.c., del Regolamento di esecuzione del TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.

Inoltre, già con la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti "locali" di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.

In argomento, come noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la "misura" dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in premessa, può determinarsi anche la capienza sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno del 6.3.2001, che presuppongono una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento; si richiamano, al riguardo, le indicazioni contenute nella circolare n. 17082/114 dell'1.12.2009 con riferimento alle sfilate di carri allegorici.

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc.

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.),

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

Le considerazioni che precedono prescindono dalla riconducibilità delle verifiche alle competenze delle Commissioni comunali o di quelle provinciali di vigilanza, così come dalla nota problematica relativa all'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che interessa quelle provinciali.

Su tale ultimo punto non può che farsi rinvio alla circolare del Gabinetto del Ministro n. 15005/20 Uff. 1 - AA.GG. del 20 febbraio scorso.

Nota DCPREV prot. n. 11204 del 10 agosto 2011
D.M. 19 agosto 1996 - Teatri tenda - Quesiti.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente i quesiti sull'attuazione della regola tecnica di cui al D.M. 19 agosto 1996 relativamente ai teatri tenda.

I teatri tenda rientrano, pienamente, nel campo di applicazione del D.M. in oggetto ai sensi dell'art. 1, lett. g) del Decreto stesso, e pertanto, concordemente al parere della Direzione Interregionale, ne devono integralmente rispettare i relativi disposti generali e quelli specifici riportati nel Titolo Vili della regola tecnica allegata.

In particolare, si chiarisce che:

- 1) il punto 2.3.4. consente che il materiale dei teatri tenda sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. Si ritiene che possa essere ammessa la classe 1 per il pavimento;
- 2) dalla lettura del punto 3.2 si evince che la distanza ammessa tra lo schienale di una fila ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,8 m con sedile di tipo a ribaltamento automatico o per gravità, e di almeno 1,1 m in caso di sedile fisso, anche nel caso di impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file;
- 3) l'installazione di eventuali tribune conformi alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi è prevista, dal Titolo IX, per i luoghi e spazi all'aperto;
- 4) il punto 3.3 per i teatri tenda, in generale, non consente posti in piedi, se non in aree riservate all'uso destinate che soddisfino le relative condizioni.

Qualora l'attività presenti caratteristiche tali da non consentire l'integrale rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi, potrà essere avanzata istanza di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. 37/1998.

Nota prot. n. P1231/4109 sott. 29 del 5 febbraio 2008
Certificato di prevenzione incendi per attività di spettacolo viaggiante a carattere occasionale. - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, di un'area appositamente attrezzata per gli spettacoli viaggianti da accogliere occasionalmente nel corso dell'anno ...

Tanto premesso, per quanto concerne gli aspetti connessi alla prevenzione incendi, nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione Regionale,^(*) si ricorda che l'abrogazione, operata dall'art. 9 del 12 gennaio 1998, n. 38, del disposto dell'art. 15, comma primo, numero 5) del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 trova applicazione per le manifestazioni di qualsiasi genere (p.e. circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) aventi carattere occasionale, temporaneo e non stagionale, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico, per le quali quindi non ricorre l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Tuttavia, i responsabili delle attività in argomento devono osservare quanto previsto dal Titolo VII dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996, ad eccezione del punto 7.7. per il quale è stato emanato il D.M. 18 maggio 2007.

() Il quesito riguarda l'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi delle attività svolte occasionalmente nel corso dell'anno (luna park, circhi o altre manifestazioni simili) in un'area appositamente attrezzata per spettacoli viaggianti (dotata di impianto idrico antincendio con stazione di pompaggio e riserva idrica in apposito manufatto in c.a. e con gruppo elettrogeno in apposito locale costituente art. n. 64 del DM 16/2/1982).*

Pur se il luogo idoneo per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti assume un carattere di opere definitive, anche se destinato a manifestazioni occasionali nel corso dell'anno, l'area non è compresa al punto 83 del D.M. 16/2/1982, in quanto non esistono strutture fisse all'interno delle quali si svolgono le attività di pubblico spettacolo.

Nota prot. n. P1527/4109 sott. 51/C del 13 dicembre 2004
Esposizioni fieristiche. - Quesito.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

() Circa la possibilità di utilizzare tenso-strutture e tendo-strutture con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati ad esposizioni e manifestazioni fieristiche, **per le attività fieristiche, pur se rientrano al punto 87 del DM 16/2/82, non esiste una specifica regolata tecnica di prevenzione incendi. Pertanto l'utilizzazione di tendo strutture e simili dovrà essere valutata caso per caso nel rispetto dei principi generali di prevenzione incendi, tenendo presente, per analogia, le specifiche disposizioni previste dal DM 19.8.1996 per i locali di pubblico spettacolo.***

Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002
Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.

In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che **i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo** o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che **il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che **nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente** da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, **la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio** in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

Nota prot. n. P1107/4109 sott. 44/C.6 del 28 novembre 2002
Locali di pubblico spettacolo destinati a trattenimenti ed attrazioni varie – Utilizzo di tendoni omologati.

In relazione a quanto rappresentato da codesti Uffici con le note che si riscontrano in ordine all'utilizzo di tendoni per lo svolgimento, anche a carattere permanente, di attività di trattenimento ed attrazioni varie, si fa presente che questo Ufficio, su analoghi quesiti pervenuti negli ultimi tempi da più fonti, si è espresso in senso favorevole trattandosi di strutture ricomprendibili nella generale fattispecie dei **teatri tenda** per i cui requisiti di sicurezza si rimanda a quanto all'uopo previsto dal D.M. 19 agosto 1996.

() È consentito che il **materiale dei tendoni per i circhi, teatri tenda e strutture similari sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2** (punto 2.3.4 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996).*

DM 19.08.96 Richiesta chiarimenti.

Nota prot. n. P173/4101 Sott. 44/C.6 del 14/02/2001

Codesto Ispettorato Regionale VV.F. con la nota a margine ha posto un quesito sulla **distanza di rispetto**, prevista al punto 8.1 del DM 19 agosto 1996, **tra i teatri-tenda e gli edifici circostanti**, in relazione ad una installazione da realizzare nel Comune di

Al riguardo occorre precisare che la suddetta distanza di 20 metri è stata prevista nella norma per ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio, tenendo conto, in particolare, che i teatri-tenda sono costituiti, in via generale, da una tendo-struttura o da una tenso-struttura, in cui il telone di copertura costituisce anche tamponamento laterale.

Viceversa nel caso prospettato solamente la copertura è costituita da un telone, mentre la tamponatura perimetrale è prevista in muratura resistente al fuoco.

Ciò premesso, si ritiene che per il caso di che trattasi **non sussista il vincolo di rispettare la predetta distanza di metri 20.**

Nota prot. n. P468/4101 sott. 106/33 del 28 aprile 1999

Manifestazioni temporanee. - Attività accessorie.

Con riferimento al quesito posto con le note cui si riscontra, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*), precisando che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.

() Il quesito è volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per attività rientranti nell'elenco di cui al D.M. 16.02.82 e correlate allo svolgimento di manifestazioni temporanee (es. cucine, impianti termici di cui all'att. 91 del DM 16/2/82, gruppi elettrogeni di cui all'att. 64, ecc.).*

*Si chiarisce che L'**abrogazione dell'obbligo di richiesta del CPI** per le manifestazioni temporanee da svolgersi in locali sprovvisti di tale certificato, **comprende anche le attività secondarie** connesse alle svolgimento della manifestazione, ove ricorra anche per queste ultime il carattere di temporaneità.*

Nota prot. n. P1250/4109 Sott. 44/B del 21/09/1998

D.M. 19/08/96 – Titolo VIII (teatri tenda e strutture similari) applicabilità alle “sagre paesane”

Con riferimento al quesito posto con le note riportate a margine, inerente l'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.^(*)

() Relativamente alla **distanza di sicurezza** che deve intercorrere **tra tendoni** (m² 400 ÷ 600 circa) utilizzati nelle **sagre paesane** e gli edifici circostanti, qualora in tali strutture vengano svolte manifestazioni di pubblico spettacolo come definite all'art. 1 del D.M. 19/8/96, la distanza di che trattasi deve essere di **m. 20.***

Negli altri casi invece essa può essere limitata a quella necessaria per interporre tra teloni ed edifici lo spazio scoperto come definito al punto 1.2 del DM/83.

SALE DA BALLO E SALE RISTORANTE:

Nota prot. n. P628/4109 sott. 44/C.(12) del 15 aprile 2004

Quesito relativo all'applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti. -

Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas, può avvenire, ai sensi del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, tramite disimpegno aerato

avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b) del medesimo decreto.

Ciò premesso si ritiene che nell'ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è ammessa, ai fini antincendio, la consumazione di pasti e la somministrazione di bevande senza la necessità di dover prevedere a tale scopo aree distinte e separate rispetto al locale ove si svolgono i trattenimenti danzanti essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un'attività di ristorazione indipendente.

Nota prot. n. P401/4109 sott. 44/C.12 del 28/3/2003

Salte consumazione di ristoranti adibite a sale da ballo. - Quesito.

In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma che l'attività in oggetto è ascrivibile fra quelle indicate all'art. 1, comma 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996.

Tale decreto per gli impianti di produzione calore rimanda all'applicazione delle specifiche normative di prevenzione incendi.

Pertanto la **comunicazione tra il locale cucina e la sala ristorante, adibita saltuariamente a trattenimenti danzanti**, deve essere conforme a quanto stabilito dal **punto 4.4.2, capoverso 2 del D.M. 12 aprile 1996**.

Nota prot. n. P2178/4109 Sott. 44 del 27-11-1997

Locali adibiti contemporaneamente a trattenimenti, spettacoli e ristorazione.

In riscontro al quesito formulato, si precisa che la tipologia di locali di cui all'oggetto ricade nelle previsioni dell'**articolo 1, comma 1, lettera e)**, del D.M. 19 agosto 1996.

Ai predetti locali vanno pertanto applicate le disposizioni tecniche di cui al suddetto decreto.

Qualora invece i locali adibiti a ristorazione siano in comunicazione con quelli destinati a spettacoli e trattenimenti, alle condizioni previste al punto 2.2.3 – lettera d) dell'allegato al decreto, le disposizioni del decreto medesimo si applicano esclusivamente ai locali adibiti a spettacoli e trattenimenti.

() I locali di cui all'art. 1, co. 1, lett. e), del DM 19 agosto 1996 (**locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli**) possono organizzare in un unico ambiente l'attività di ristorazione e l'attività danzante, senza la necessità di prevedere strutture di separazione REI o filtri a prova di fumo.*

COMPLESSI MULTISALA:

Nota prot. n. 13264 del 24 settembre 2010

Utilizzo del locale "ristorante" come "locale di trattenimento" di cui all'art. 1, comma 1 lettera e) del D.M. 19 agosto 1996 nell'ambito di un complesso multisala.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con le determinazioni espresse da codesti uffici^(*) a seguito della richiesta di trasformazione della destinazione d'uso di un locale ristorante-pizzeria in sala giochi, nell'ambito di un complesso multisala.

Si ritiene, infatti che detto locale possa identificarsi quale locale di trattenimento di cui all'art. 1, comma 1 lettera e) del D.M. 19 agosto 1996, pertinente al complesso multisala, ferma restando la conformità dello stesso ai disposti del D.M. 18 agosto 1996, con particolare attenzione per quelle relative all'affollamento e all'esodo in caso di emergenza.

() Il quesito è volto a chiarire se sia possibile utilizzare, nell'ambito di un complesso multisala di cui all'art. 2.2.2 lett. b) dell'allegato al DM 19/8/96, **il locale "Ristorante/pizzeria" come "locale di trattenimento" di cui all'art. 1 comma 1 lett. e)** del D.M. 19 agosto 1996, con comunicazione conforme a quanto previsto dall'art. 2.2.3 lett. d) dell'allegato al decreto, rite-*

nendo che possa essere consentito utilizzare il locale ristorante anche per l'effettuazione occasionale di spettacoli, che classificherebbe il locale di cui trattasi nella tipologia di cui all'art. 1 comma 1 lett. e) "aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli".

Si riassumono, per maggiore chiarezza, le condizioni che dovranno essere rispettate:

Il locale di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), purché pertinente, potrà comunicare con l'atrio del complesso multisala conforme all'art. 2.2.2 lett. b) dell'allegato al DM 19/8/96, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.

Infine, essendo il complesso multisala oggetto di autorizzazioni parziali relative all'utilizzo di diversi ambienti ivi contenuti, dovrà valutarsi l'impatto di tale ulteriore utilizzazione sul sistema di gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso (Sezione VI, Gestione delle Emergenze, del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)

Nota DCPREV prot. n. 9520 del 14/06/2010

Quesito di prevenzione incendi - Utilizzo del locale sottopalco come sala giochi in locale di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 agosto 1996.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale^(*).

() Il quesito è volto a chiarire se sia possibile utilizzare, nell'ambito di un complesso **multisala**, il **locale "sottopalco"** sottostante la sala adibita cinema-teatro (di capienza 1000 spettatori), **come sala giochi pertinente** (pista di pattinaggio, giochi a gettone, attività ludiche per ragazzi in genere).*

Vista la soluzione progettuale proposta dal richiedente con i relativi sistemi di protezione attiva e passiva, si ritiene che non sussistano motivi ostativi alla realizzazione di cui trattasi alle seguenti condizioni:

- *la pista di pattinaggio sia intesa come attività ludica e non impianto sportivo rientrante nel campo di applicazione del DM 18/3/1996.*
- *il requisito di resistenza al fuoco REI 120 del nuovo solaio sottopalco dovrà tener conto di un incendio della scena allestita con scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) nell'ipotesi più sfavorevole.*

Nota prot. n. P1144 del 14 novembre 2008

Quesito di prevenzione incendi. Determinazione della durata complessiva del servizio di prevenzione incendi per una multisala cinematografica.

Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota indicata a margine, con la quale si chiede un chiarimento in merito alla determinazione della **durata del servizio** di prevenzione incendi (*esame progetto*) di una **multisala cinematografica, costituita da più sale** con capienza singola superiore ai 100 posti ed inferiore ai 500, questo Ufficio ritiene corretto considerare l'attività citata come **un'unica attività 83 il cui numero dei posti è pari alla somma dei posti delle singole sale**.

Nota prot. n. P1199/4109 sott. 44/C(1) del 4/2/2008

Complessi multisala di cui al punto 2.2.2, lettera b) dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996. Quesito.

Con le note indicate a margine di codesti Uffici è stato chiesto, a seguito di un quesito avanzato dalla società ..., se sia possibile utilizzare, nell'ambito di un complesso multisala, le sale cinematografiche e l'unica sala cinema-teatro di capienza non superiore a 1000 spettatori anche per convegni, congressi e simili.

Tanto premesso, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici^(*) riguardo alla possibilità di destinare le suddette sale anche alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), nel rispetto ovviamente di quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla regola tecnica di riferimento, ed

in particolare del Titolo XVIII "gestione della sicurezza" del DM. 19 agosto 1996 da considerarsi unica in tutto il complesso.

() Il quesito si riferisce ad un progetto di complesso multisala approvato tenendo conto della presenza di più locali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b (cinema) ed un unico locale di cui all'art. 1, comma 1, lett. c (cinema – teatro), secondo quanto previsto dal punto 2.2.2 lett. b dell'allegato al DM 19/8/96.*

Pur non essendo espressamente indicato sul citato p.to 2.2.2 lett. b, è possibile utilizzare le suddette sale anche per attività di cui all'art. 1, comma 1 lett. d (auditori e sale convegno), non richiedendo, queste ultime, requisiti di sicurezza superiori rispetto a quelli previsti per i locali di cui alle lett. b e c dell'art. 1 comma 1.

Nota prot. n. P1230/4109 sott. 44/B del 5 aprile 2006

Aree riservate ai fumatori nei locali di pubblico spettacolo - Richiesta di chiarimenti.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto all'Ufficio scrivente un parere in merito alle caratteristiche, ai fini antincendio, che debbono possedere le **aree riservate ai fumatori** poste all'interno dei locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che la problematica sollevata dal quesito in argomento presenta un duplice aspetto, da un lato quello **sanitario** finalizzato alla tutela della salute dei non fumatori e dall'altro quello attinente alla sicurezza **antincendio**.

Per il **primo aspetto** il Ministero della Salute, con propria circolare del 17 dicembre 2004, ha chiarito che le nuove prescrizioni (*sul divieto di fumo*) dell'art. 51 "tutela della salute dei non fumatori" della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono applicabili e vincolanti per la generalità dei locali chiusi privati aperti ad utenti o al pubblico, ivi compresi i locali di pubblico spettacolo, salva solo la facoltà di attrezzare, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, apposite aree riservate a fumatori.

Per il **secondo aspetto** è parere di questo Ufficio che le aree riservate a fumatori siano realizzate nel rispetto oltre che dell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, anche **dell'art. 2^(*) del decreto ministeriale 19 agosto 1996** per le quali **sarà cura del Comando Provinciale VV.F.** in base al caso specifico **dare indicazioni e prescrizioni** al riguardo.

() Art. 2 del DM 19/8/1996 - Obiettivi: Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.*

ESERCIZI PUBBLICI, ATTIVITÀ OCCASIONALI, ATTIVITÀ STAGIONALI, LUOGHI ALL'APERTO:

Circolare del Ministero dell'Interno n. 36 del 11/12/1985

... Omissis ...

9 - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 83**): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. Parere C.C.T.S.: **I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83**) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica numero 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato.

... Omissis ...

Nota prot. n. P1340/4109 sott. 53 del 26 gennaio 2007
Attività di pubblico spettacolo stagionali - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei **locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale**.

In particolare viene chiesto se un'attività di pubblico spettacolo in esercizio ogni anno nella stessa struttura prevalentemente nei soli mesi estivi, regolarmente autorizzata dalla Commissione di Vigilanza, sia obbligata al possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero, se per l'attività in argomento, trovi applicazione l'abrogazione operata dall'art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 al disposto dell'art. 15, comma 1, punto 5, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 in quanto la medesima può essere considerata manifestazione temporanea e, pertanto, non vincolata ad acquisire il certificato di prevenzione incendi.

Tanto premesso, si concorda con l'avviso espresso al riguardo da parte di codesta Direzione Regionale^(*) sulla necessità che **le attività a carattere stagionale esercitate in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti, siano tenuti, ai fini dell'esercizio, a richiedere il certificato di prevenzione incendi**, che si aggiunge, una volta rilasciato avrà durata pari a quella prevista per l'attività n. 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

() Il quesito è volto a chiarire se una **attività di pubblico spettacolo stagionale**, vale a dire **funzionante nei mesi prevalentemente estivi, che si svolge ogni anno nella medesima struttura**, con l'autorizzazione della Commissione di Vigilanza, sia o meno assoggettata all'obbligo di certificato di prevenzione incendi, o se diversamente debba essere considerata a carattere temporaneo e quindi non soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi.*

*In tal caso si chiarisce che **le modalità di esercizio non sono riconducibili al caso della manifestazione temporanea, ricorrendo quindi l'obbligo di richiesta di certificato di prevenzione incendi qualora la capienza risulti superiore alle 100 persone.***

Nota prot. n. P367/4109 sott. 53 del 14 luglio 2006
D.M. 19 agosto 1996. Classi di reazione al fuoco dei materiali da utilizzare in attività all'aperto destinate a intrattenimenti o spettacoli. - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto all'Ufficio scrivente se i **ristoranti-bar** e gli impianti sportivi natatori **all'aperto**, con capienza anche superiore a 100 persone, nei quali sono organizzate nei mesi estivi delle serate danzanti con diffusione di musica, registrata o dal vivo, debbano utilizzare materiali (mobili imbottiti, sedie, sedili, tendaggi ecc.) omologati e/o certificati, ai fini della reazione al fuoco, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Tanto premesso, si concorda con le considerazioni espresse da codesta Direzione Regionale^(*) facendo presente che, **per tale tipologia di manifestazioni, non è necessario acquisire il certificato di prevenzione incendi** stante l'abrogazione dell'art. 15, comma primo, numero 5), del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ad opera dell'art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

Le attività in argomento **pur non rientrando al punto 83** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, per le suddette motivazioni, **debbono comunque rispettare le misure stabilite dal D.M. 19 agosto 1996** ivi comprese le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali.

() Il quesito è relativo ad un **ristorante bar all'aperto**, con capienza anche superiore a 100 persone, **nel quale sono organizzate serate con diffusione di musica, registrata o dal vivo, in cui è prevista la possibilità di ballare**. In tal caso si chiarisce che:*

- *in presenza dell'aspetto danzante l'attività si configura come pubblico spettacolo e come tale **soggetta** all'autorizzazione della **Commissione di vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo;*
- *l'attività **non rientra al punto 83** del D.M. 16/02/82, in quanto non si tratta di locale ma di spazio all'aperto (rientra comunque nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996);*
- *ai sensi del D.M. 19/08/96 il **requisito di reazione al fuoco è richiesto** limitatamente a tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili, **con esclusione di tavoli e tovagliato**.*

Nota prot. n. P136/4109 sott. 44/B del 26 febbraio 2002
... Locale aperto al pubblico ...

In relazione a quanto rappresentato nelle note che si riscontrano si concorda nel ritenere che il locale di cui in oggetto, rientri nella classificazione di pubblico esercizio,^(*) e come tale **non rientra tra le attività di cui al punto 83** del D.M. 16 febbraio 1982.

Pur tuttavia, qualora il locale di che trattasi si configuri come luogo di lavoro per la presenza di lavoratori dipendenti, il Comando VV.F. è tenuto, nell'espletamento dell'attività ispettiva, a controllare che sia stato dato adempimento agli obblighi previsti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alle disposizioni impartite con decreto 10 marzo 1998.

() Commento: Si desume che un pubblico esercizio a struttura non complessa possa svolgere attività di intrattenimento anche con utilizzazione di pedane, luci speciali, amplificatori particolari, in assenza una specifica disposizione dei posti a sedere, senza per questo rientrare tra le attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.*

Nota prot. n. 4061 del 29/4/2009
Comunicazione cucina - sala consumazione pasti. Quesito ...

Si riscontra la nota a margine indicata, inerente le caratteristiche della **comunicazione fra locale cucina - vano scala e locale cucina - sala consumazione del ristorante inserito nel parco divertimenti ...**

In particolare, concordando con il parere di codesta Direzione Regionale,^(*) si ritiene che detta comunicazione possa avvenire tramite porta REI 120.

() Il quesito è volto a conoscere se un l'edificio adibito a bar tavola calda e ristorante, inserito all'interno di un parco divertimenti in cui sono presenti attività ricadenti al punto 83 del D.M. 16/2/1982, debba essere considerato anch'esso attività di pubblico spettacolo. Si chiarisce in tal modo che il fabbricato destinato a **bar tavola calda/ristorante, essendo isolato** dagli altri edifici, **non è da considerare come attività di pubblico spettacolo**, e pertanto è ammessa la comunicazione tramite porta REI 120.*

Nota prot. n. P490/4109 sott. 37 del 3 luglio 2008
Requisiti per l'esercizio di intrattenimenti danzanti. Quesito

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali, a seguito di un quesito posto ..., viene chiesto all'Ufficio scrivente quali debbano essere i titoli abilitativi obbligatori per l'esercizio di intrattenimenti danzanti nei casi in cui nel locale interessato non vengano superate le 199 unità di presenze, e/o nel caso in cui gli intrattenimenti stessi siano di carattere occasionale o stagionale.

Tanto premesso, nel concordare da un lato con le argomentazioni e le conclusioni espresse al riguardo da parte di codesto Comando e fatte proprie dalla Direzione Regionale, dall'altro occorre aggiungere alle stesse quanto segue.

- A. La semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di spettacolo o intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S., introdotte con il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 per i casi in cui la capienza complessiva dei locali sia pari o inferiore a 200 persone, prevede l'intervento di due soggetti: la Commissione di vigilanza ed il professionista, aventi ciascuno adempimenti diversi.

Al riguardo, si riporta in sintesi il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - sull'argomento, a seguito di uno specifico quesito pervenuto nel passato: "...l'interpretazione privilegiata da questo Dipartimento è quella, conforme alla lettera della norma, di ritenere attribuiti al professionista gli adempimenti delle verifiche e degli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma dell'art. 141 nuovo testo, con la conseguenza che rimangono riservati all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto che il controllo delle prescrizioni imposte"

- B. Per quanto attiene la definizione di manifestazioni di tipo occasionale questo Ufficio, nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti anche d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale, è del parere che debbano considerarsi tali quelle **manifestazioni temporanee (diverse quindi da quelle a carattere stagionale o permanente), che non ricorrono con cadenze prestabilite** e di durata e frequenza stabilite dal Comune competente per territorio, sulla base di appositi regolamenti comunali.

Nota prot. n. P630/4109 sott. 53 del 5 novembre 2007
Pareri di conformità relativi ad attività temporanee soggette alle commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

() L'abrogazione dell'obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi per le manifestazioni a carattere temporaneo comporta anche l'esonero della richiesta di parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98, fermo restando la necessità dell'invio in tempo utile della documentazione necessaria alle verifiche di competenza, secondo le modalità stabilite dalla Commissione.*

Circolare n. 7 MI.SA. del 6 giugno 2007
Art 12 DM 18 marzo 1996 e s.m.i. - Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Chiarimenti.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerosi quesiti da parte sia delle strutture periferiche del CNVVF che degli Uffici Territoriali del Governo, in merito alla corretta applicazione delle norme sugli impianti sportivi qualora gli stessi vengano utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, con specifico riguardo alle prescrizioni inerenti l'individuazione della capacità di deflusso.

Al riguardo si rimanda alla disposizione contenuta nell'art 9 del DM 6 giugno 2005 che ha modificato il secondo comma dell'art. 12 del DM 18 marzo 1996 e s.m.i. Il novellato art. 12 testualmente recita *"Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per L'impianto sportivo,... per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo"*, con ciò stabilendo che la capacità di deflusso prevista ordinariamente per gli impianti sportivi (50 persone/modulo) non può essere ritenuta sufficiente nelle parti aggiuntive riservate al pubblico, risultanti dall'ampliamento dello spazio riservato agli spettatori ovvero dall'estensione delle stesse allo spazio di attività sportiva, e che quindi, in tali casi, debba farsi riferimento alla disciplina sulla capacità di deflusso prevista per i locali di pubblico spettacolo al punto 4.2 dell'allegato al DM 19 agosto 1996.

Pertanto, qualora per manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere occasionale tenute in impianti sportivi al chiuso, lo spazio di attività sportiva sia utilizzato per la permanenza del pubblico, **la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota** dello spazio di attività sportiva rispetto al piano di riferimento.

Nel caso in cui lo spazio riservato agli spettatori sia esteso rispetto alla configurazione adottata per le manifestazioni sportive, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37.5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio riservato agli spettatori rispetto al piano di riferimento

L'interpretazione sopra esposta è stata condivisa dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, pronunciandosi sulla questione nella riunione dello scorso 3 aprile.

Resta inteso che la capienza complessiva dello spazio riservato agli spettatori e dello spazio di attività sportiva deve essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio di ciascuna parte dell'impianto.

Nota prot. n. P2187/4109 Sott. 44 Del 05/11/1997
Determinazione dell'affollamento dei luoghi all'aperto dove si tengono concerti

Si fa riferimento alle note indicate a margine, con cui è stato chiesto di chiarire quale **affollamento** debba essere previsto **per i locali** specificati in oggetto, **di cui alla lettera "I"** del comma primo dell'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996.

Al riguardo, a parere di questo Ufficio, non essendo applicabile il punto 4.1, del decreto, nel quale sono elencate in modo esclusivo le fattispecie cui si riferisce, deve essere la CPVLPS, una volta valutate le "strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", a definire il massimo, affollamento accettabile.

Nell'ambito di tale valutazione, potranno essere usati come riferimento i criteri del numero di posti a sedere e della densità di cui alla lettera b), del medesimo punto, tenendo però conto che l'esclusione dei luoghi in argomento è stata imposta dalla atipicità dei luoghi stessi e dalla conseguente necessità di **dotare gli organi di controllo di una maggiore discrezionalità**.

Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21 giugno 2004
Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche. -

Con riferimento alla nota di pari oggetto, si precisa che sull'argomento è stato acquisito in passato il competente parere dell'ex Ufficio legislativo di questa Amministrazione.

Al riguardo il predetto Ufficio espresse l'avviso che **le pubbliche manifestazioni** (tra le quali rientrano **comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.**) **non sono da ritenersi**, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2, lettera b), della legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del **"pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico"** e quindi **non soggette al regime autorizzatorio di polizia** di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i rischi di incendio.

Nota prot. n. P2006/4118 sott. 20/E del 31 ottobre 1997
Servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo adibiti occasionalmente a manifestazioni politiche e/o sindacali.

Risposta analoga alla nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21 giugno 2004, riportata sopra.

Nota prot. n. P1059/4109 sott. 53 del 17 ottobre 2000
Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. - Quesito. -

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che **il tappeto di protezione dell'area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego** anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del D.M. 18 marzo 1996.

SALE GIOCHI:

Circolare M.I. 14 Dicembre 1992 n. 22
Disciplina normativa sulle sale giochi fisse. Chiarimenti.

Sono pervenuti a questa Direzione quesiti intesi a chiarire la disciplina normativa relativa alle sale giochi fisse ed in particolare se siano soggette, ai fini del rilascio della licenza, all'obbligo

del preventivo parere da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento delle Leggi di PS, nonché alla richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art. 4 della legge n. 966 del 1965.

In proposito, sentito l'Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica di questa Direzione ed acquisito il parere di competenza del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si forniscono i chiarimenti in appresso riportati.

L'attività di sala giochi, esercitata permanentemente in locali pubblici, in cui sono installati apparecchi di divertimento (automatici e non) ed in cui il pubblico sosta senza assistere a manifestazioni di spettacolo, è soggetta al rilascio della licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle leggi di PS (RD 18 giugno 1931, n.773), cui provvede, ai sensi dell'art. 19, punto 8, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, l'Amministrazione comunale competente per territorio.

La sala giochi fissa viene così ad essere classificata **non come "locale di spettacolo"** (art. 80 T.U.L.P.S. ed art. 17 circolare M.I. n. 16/1951), **bensì come "esercizio pubblico"** (art. 86 T.U.L.P.S.) e pertanto **non è soggetta all'obbligo dei controlli da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza.**

Per quanto attiene invece l'applicabilità alle sale giochi delle norme di sicurezza e prevenzione incendi, come più volte chiarito da questa Direzione, si ribadisce che le predette attività, **quando superano la capienza di 100 presenze**, sono soggette all'obbligo di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi, dovendosi ritenere **incluse nel punto 83** del DM 16 febbraio 1982.

| |
|---|
| Nota prot. n. 16506/4109 Sott. 44 Del 21/09/1998 Sale giochi |
|---|

In relazione al quesito formulato con la nota cui si risponde si ritiene che le **sale "giochi"** o "videogiochi" (*) **rientrano nel punto 83)** del D.M. 16.2.82, e quindi sono soggette ai controlli antincendi, se la loro capienza supera le 100 persone.

Per quanto concerne gli obblighi di controllo da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza la competenza non è di questa Direzione Generale.

() Analogamente a quanto chiarito dalla Circolare n. 42 del 17/12/1986 relativamente alle "case da gioco".*